

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIRAINO E SANT'ANGELO DI BROLO GIA' FACENTI PARTE
 DELLA SRR – MESSINA PROVINCIA, PER LA COSTITUZIONE DELL' "ARO DELLA COSTA E DEI
 MONTI SARACENI"

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di aprile, in Piraino, nella sede del Comune di Piraino, innanzi a me, d.ssa Nina Spiccia, Segretario comunale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- Dott.ssa Maniaci Brasone Calogera, nata a Piraino il 17/01/1953, residente in Brolo, via Tommasi di Lampedusa, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Piraino, codice fiscale 86000450832, ed in esecuzione della deliberazione Consiliare n. 14 del 17/03/2014;
- Sig. Caruso Basilio, nato a Sant'Angelo di Brolo l'11/07/1964, residente in Brolo C.da Fosso Gelso 14/A, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, codice fiscale 00108980830, ed in esecuzione della deliberazione Consiliare n.9 del 7/03/2014;

compresenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario comunale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscrivere non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati Enti, e che convengono quanto appresso.

Premesso

Che, in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale), è l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

che l'art. 5, della Legge Regionale n. 9, dell'8 aprile 2010, ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli ATO costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel D.P.Reg. 20 maggio 2008; a questi si sono aggiunti gli ulteriori ATO costituiti con DPGR n. 531 del 4 luglio del 2012;

che il comma 2-ter, della Legge della Regione Siciliana n. 9, dell'8 aprile 2010, consente ai Comuni, in forma singola o associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno di Aree di Raccolta Omogenee (ARO), così come definiti al punto 1 n. 3 della direttiva n. 1/2013, circolare prot. 221/2013, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

che la perimetrazione degli ARO è rimessa alla competenza dei Comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri di cui al capitolo 8 della "Linea guida per la redazione del Piano d'Ambito" del 04/04/2013 e alle "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter, della L.R. 9/2010, nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito" del 04/04/2013, emanate dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

• che il territorio del presente ARO corrisponde ai territori dei comuni firmatari della presente convenzione;

i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse, intendono attivare per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di



servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E FINALITA')

Con la presente convenzione, il Comune di Piraino e il Comune di Sant'Angelo di Brolo, facenti parte già della SRR – Messina Provincia, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Area di Raccolta Ottimale denominata "ARO della Costa e dei Monti Saraceni" (d'ora in avanti ARO).


All' ARO compete il coordinamento, l'attuazione e lo svolgimento associato di tutte le attività connesse all'organizzazione dei servizi ecologici (spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi), come meglio specificati di seguito.

L'associazione fra comuni e l'Ufficio comune, disciplinati dalla presente convenzione, sono organismi privi di personalità giuridica e sono finalizzati al solo svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010. La titolarità delle funzioni, la stipula dei contratti di affidamento, nonché il controllo sul regolare svolgimento del servizio, restano di esclusiva pertinenza dei singoli enti associati.

Alla presente ARO potranno partecipare i Comuni che lo chiederanno, previa loro deliberazione Consiliare che esprima la volontà di farne parte e la conseguente approvazione della convenzione. L'accettazione formale di tale richiesta deve essere positivamente accolta e deliberata dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni già aderenti.

Art. 3 (ASSEMBLEA DELL'ARO)

E' istituita l'Assemblea dell'Area di raccolta ottimale (ARO) della "Costa e dei Monti Saraceni".



[Handwritten signatures and scribbles]

	La sede coincide con il Comune capofila.
	L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni di Piraino e di Sant'Angelo di Broio, i quali possono delegare ed essere sostituiti da un Assessore.
	Art. 4 (COMPITI DELL' ASSEMBLEA)
	All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010, dalla presente convenzione, nonché dalle direttive impartite dalla Regione e ferme restando le funzioni riservate ai singoli Comuni, sono demandate le attività di indirizzo e programmazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'A.R.O. , per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010, nonché con l'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
	Art. 5 (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)
	La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
	Nella prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente.
	Il Sindaco del Comune che non esprime il Presidente, diventa automaticamente Vicepresidente.
	Le cariche di cui al precedente comma, durano due anni e sei mesi. Alla scadenza, con una semplice presa d'atto dell'Assemblea, diventa Presidente il Vicepresidente e viceversa.
	Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell'Assemblea.
	Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.
	Ciascun Sindaco può delegare alla partecipazione il Vicesindaco o un Assessore.
	La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.
	L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, trasmesso dal segretario, con mezzi che

garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'assemblea,

o almeno due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di entrambi gli Enti aderenti alla convenzione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta richiesta dall'altro componente. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare, corredati dalla relative proposte di deliberazione.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali, devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Consigli comunali.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.



Il Segretario, oltre a verbalizzare l'attività della seduta in seno all'Assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico-normativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'Albo pretorio dei Comuni di Piraino e Sant'Angelo di Brolo seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL.

In caso di successivo subentro di altri Comuni l'Assemblea è regolarmente costituita (quorum strutturale) con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti aderenti all'ARO.

Per le modalità ed il numero legale valgono comunque le norme previste dall'art. 30 della L.R. n. 9/86. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è



fatta domanda da almeno un terzo più uno, dei componenti e nella domanda sono indicati	
gli argomenti da trattare con le relative proposte.	
Art. 6 (COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)	
Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli	
esiti di tali accertamenti, deve essere dato conto nel verbale.	
Nel caso di impedimento o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.	
Spetta al Presidente:	
<ul style="list-style-type: none"> • rappresentare l'Assemblea e quindi l'ARO; • convocare e presiedere l'Assemblea; • individuare, di concerto con il Vicepresidente, tra il personale già in servizio presso 	
gli enti convenzionati, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune.	
<ul style="list-style-type: none"> • nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di 	
cui agli artt. 272 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l'eventuale	
procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e	
trasporto.	
Art. 7 (COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)	
Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere	
il proprio ruolo con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione,	
sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.	
Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto e denominato	
"ARO DELLA COSTA E DEI MONTI SARACENI", su cui saranno contabilizzate le relative poste in	
entrata ed in uscita relative alla gestione associata delle funzioni.	
Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative al	
pagamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed	
emissione dei relativi mandati di pagamento), ed alla verifica della regolare esecuzione dei	

contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, nei territori di rispettiva competenza.

Art. 8 (UFFICIO COMUNE DI ARO)

L'Ufficio Comune di ARO (da qui in poi "Ufficio"), la cui composizione e ubicazione sarà concertata tra i due Comuni, è la struttura preposta allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi e strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'ARO.

In caso di affidamento a terzi tramite gara del servizio di cui al presente articolo, l'Ufficio opera come unica stazione appaltante del servizio.

L'Ufficio opera esclusivamente con personale già in servizio presso gli enti convenzionati.

Gli eventuali costi di funzionamento dell'Ufficio, motivatamente riconosciuti necessari dal Responsabile dello stesso ed approvati dall'Assemblea, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico di tutti gli enti sottoscrittori e ripartite secondo le modalità di seguito specificate. A copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio, da quantificarsi in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti, si provvede con i trasferimenti in favore dell'ente capofila, nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo, anche in considerazione delle minori risorse impegnate dai singoli enti per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività, e ripartite proporzionalmente, al netto di eventuali contributi sulla base delle decisioni dell'Assemblea dell'ARO e secondo quanto stabilito al successivo articolo 10. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese

	successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo	
	richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli	
	Consigli comunali.	
	Per il funzionamento dell'Ufficio, ciascun comune convenzionato procede al versamento in	
	favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico, calcolata, in proporzione al	
	numero degli abitanti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,	
	con le seguenti modalità:	
	- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;	
	- il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.	
	Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, devono essere	
	portati in detrazione dai costi del servizio.	
	Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di	
	informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione	
	associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.	
	Art. 9 (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)	
	I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di	
	norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.	
	Gli enti locali convenzionati aderenti all'ARO singolarmente:	
	a. definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 201/2011;	
	b. deliberano l'aggiudicazione del servizio in caso di affidamento a terzi tramite gara;	
	c. stipulano e sottoscrivono il contratto d'appalto e provvedono direttamente al	
	pagamento delle prestazioni ricevute;	
	d. curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed	
	emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e	
	trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.	
		8

e. verificano l'esatto adempimento del contratto

f. i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi;

g. per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO, laddove necessario, i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto, o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggi, aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente;

h. ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

I due enti locali convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione, affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario, avvalendosi delle professionalità interne già

presenti nei rispettivi comuni.

Art. 10 (RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art. 9 ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio.

I costi di funzionamento dell'Ufficio, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'ARO, sono suddivisi fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata al 31 dicembre dell'ultimo anno immediatamente precedente quello di riferimento.

Sono considerate spese di funzionamento dell'Ufficio tutti i costi sostenuti per l'attuazione delle attività dell'ARO.

Non sono considerate spese di funzionamento e, pertanto, non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili per attività gestionali e di controllo di esclusiva competenza dei singoli enti, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità, sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 11 (DURATA)

La presente Convenzione ha durata di sette anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduto da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione con delibera di Consiglio Comunale. Lo scioglimento avrà efficacia decorsi 6 mesi dalla data della delibera.

Lo scioglimento non esonera l'Ente che recede dall'assolvimento degli impegni economici assunti per la gestione associata dei servizi e dovrà comunque corrispondere la propria quota riferita all'intero anno.

Sono imputati all'Ente che recede le responsabilità per ogni eventuale pregiudizio causato dal recesso.

Art. 12 (RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente.

Art. 13 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali presenti saranno utilizzati per le finalità della convenzione.

Art. 14 (REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate, con spese a carico dei Comuni sottoscrittori.

Richiesto, io Segretario comunale rogante, ho letto questo atto ai componenti, che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da undici facciate di carta legale e fin qui della undicesima facciata.

P. IL COMUNE DI PIRAINO

P. IL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO
Basilio Caruso

Ricevuta del: 17/04/2014 ora: 11:33:19

Utc: 1397727190959212

Utc_string: 2014-04-17T11:33:10.959212+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 17/04/2014

Ora invio: 11:33:11

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 9

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 67418354

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SPCNNI55T53B666Y

Ufficio delle entrate competente:

TX9 - Ufficio Territoriale di PATTI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 86000450832

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 354/2014 (del codice fiscale: SPCNNI55T53B666Y)

Estremi registrazione: Serie: IT Numero: 561 del 17/04/2014

TX9 Ufficio Territoriale di PATTI - Entrate

Tributo	Importo
9805 IMPOSTA CATASTALE	45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro